

Articoli di particolare interesse:

- La Legge di stabilità introduce una nuova riforma dell'autotrasporto
- I diritti quesiti e i tagli ai vitalizi dei Consiglieri regionali

Notizie singole:

La Legge di stabilità introduce una nuova riforma dell'autotrasporto 1

I diritti quesiti e i tagli ai vitalizi dei Consiglieri regionali 2

Verifica di anomalia dell'offerta anche nei servizi esclusi 3

Responsabilità del medico: il Tribunale di Milano apre nuovi orizzonti con una sentenza del 17/07/2014 3

How to do business in the PRC 5

How to do business in the UAE 5

How to do business in the Russian Federation 6

News ed eventi 6

La Legge di stabilità introduce una nuova riforma dell'autotrasporto

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una serie di rilevanti modifiche alla disciplina giuridica dell'autotrasporto di merci per conto terzi. Si tratta di un pacchetto di norme, la cui introduzione era stata annunciata a metà novembre dal Ministro Lupi, che ancora una volta dividono il mondo del trasporto: la riforma è, infatti, parzialmente condivisa da alcune delle organizzazioni imprenditoriali di categoria e fortemente criticate da altre. Queste, in sintesi, alcune delle principali novità cui saranno assoggettati i contratti di trasporto merci su strada da 1 gennaio 2015.

1) LIMITAZIONE DELLA SUB-VEZIONE. Come è noto la frequentemente eccessiva lunghezza della filiera del trasporto è considerata da molti uno dei principali problemi dell'autotrasporto. Nell'ottica di accorciare la filiera, dal 1 gennaio 2015 la sub-vezione è ammessa solo previo espresso accordo fra committente e primo vettore. Eventuali sub-vezioni non autorizzate dal committente consentono di risolvere per inadempimento il contratto di trasporto fra committente e primo vettore. E', in ogni caso, vietato al sub-vettore l'affidamento del trasporto ad un ulteriore sub-vettore. L'eventuale deroga a tale divieto rende nullo il contratto stipulato dal sub-vettore. Sono contenute deroghe ai principi sopra enunciati per il trasporto di collettame.

2) RESPONSABILITÀ SOLIDALE. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a

vettori che operino nel rispetto della legalità, è stato introdotto l'obbligo per il committente di verificare, preliminarmente alla stipulazione del contratto, la regolarità degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In caso di sub-vezione tale obbligo di verifica sussiste anche da parte del primo vettore nei confronti del sub-vettore. Nelle fasi iniziali di vigenza della norma sarà considerata adeguata verifica l'acquisizione del DURC rilasciato non oltre tre mesi prima dell'esecuzione del trasporto. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma, dovrebbe divenire possibile verificare la regolarità del vettore mediante accesso ad un'istituenda sezione del portale internet del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori. L'eventuale omissione di tali verifiche comporta un'obbligazione solidale del committente con il vettore per il pagamento del trattamento retributivo, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi agli enti competenti. Tale obbligo solidale è limitato alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto e si prescrive in un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.

3) SCHEDA DI TRASPORTO. E' stata soppressa la scheda di trasporto. Resta in vigore la norma che prevede che, per consentire al committente di limitare la sua responsabilità solidale per alcune infrazioni alle

norme sulla sicurezza della circolazione stradale commesse dal vettore, l'eventuale contratto scritto debba essere conservato a bordo del mezzo o, in alternativa, che a bordo del mezzo sia custodita una dichiarazione attestante che il trasporto è disciplinato da contratto scritto.

4) COSTI MINIMI DI SICUREZZA – FUEL E TOLL SURCHARGE. A decorrere dal 1 gennaio 2015 i costi minimi di sicurezza sono formalmente abrogati. Il nuovo comma 4 dell'art. 83bis prevede ora che nei contratti di trasporto, anche non stipulati in forma scritta, "i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà, tuttavia, ad aggiornare nel proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi. Elemento di parziale eterodeterminazione delle tariffe contrattualmente pattuite dalle parti si avrà in presenza di un eventuale aumento superiore al 2% del costo del carburante o delle tariffe autostradali: in questi casi, nei contratti di trasporto che abbiano una durata superiore ai 30 giorni, la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante e/o delle autostrade è adeguata sulla base delle variazioni di prezzo intervenute.

(continua a pag. 8)

Ranked In
CHAMBERS EUROPE
- 2014 -
Leading Firm

The LEGAL 500
E M E A
LEADING FIRM
2014

Attualità – Tagli ai vitalizi dei Consiglieri regionali

I diritti quesiti e i tagli ai vitalizi dei Consiglieri regionali



Nei prossimi mesi saranno note le sorti delle disposizioni regionali in materia di vitalizi dei Consiglieri, quando il Giudice amministrativo deciderà se adire la Corte Costituzionale o pronunciarsi altrimenti sulla questione

I Tribunali Amministrativi di alcune Regioni italiane sono stati investiti, nelle ultime settimane, della questione, se sia legittima una legge regionale che incida negativamente sul diritto all'assegno vitalizio dei Consiglieri Regionali oppure se questo rientri nei c.d. "diritti quesiti".

Infatti, molte regioni italiane hanno previsto, con legge regionale (come consentito dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), l'innalzamento da 50 a 65 anni dell'età minima per accedere all'assegno di mantenimento di fine mandato, alcune imponendo, inoltre, un "contributo di solidarietà" motivato dalla crisi economica, sugli assegni che già sono erogati.

Lazio, Molise, Trentino Alto Adige, Lombardia e Basilicata, così come Abruzzo e Piemonte, hanno già provveduto con legge regionale mentre altre hanno redatto una proposta di legge, che è ora in discussione.

Tuttavia alcuni Consiglieri regionali, riconducendo il vitalizio alla sfera dei c.d. diritti quesiti, hanno preannunciato l'intenzione di investire della questione la Corte Costituzionale, o hanno preferito ricorrere avverso le disposizioni ritenute lesive al Tribunale Amministrativo della propria regione (solo in Trentino sono stati presentati quarantatré ricorsi).

Come noto, i diritti quesiti sono diritti che divengono

immutabili, in quanto connessi a situazioni giuridiche ormai consolidate, sicché le eventuali successive modifiche legislative, peggiorative del trattamento previsto dalla precedente disciplina, non possono in alcun caso pregiudicare il diritto, ormai consolidato, del soggetto che ne è titolare.

Dottrina e giurisprudenza non hanno ancora trovato un punto d'incontro circa l'effettiva consistenza di tali situazioni soggettive: mentre infatti la dottrina ne ha sempre sostenuto l'intangibilità, prendendo le mosse dal principio di irretroattività della legge posto proprio a garanzia della certezza del diritto e a tutela della buona fede dei destinatari, la giurisprudenza viceversa ha da sempre ammesso la modifica dei diritti quesiti - o di quelli i cui effetti sono destinati a durare nel tempo - qualora il modificarsi della situazione socio economica lo renda necessario.

Così, secondo la Corte Costituzionale, fermo il principio per cui una nuova legge può disporre solo per l'avvenire, sono costituzionalmente legittimi anche interventi legislativi i cui effetti possano retroagire, laddove una situazione, seppur già oggetto di precedente disciplina, debba essere rivisitata per superiori motivazioni.

Il legislatore ordinario può infatti emanare norme

retroattive "purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti [...] se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per sé sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge, neppure in riferimento all'ipotesi particolare di incidenza su diritti di natura economica" (C. Cost. 385 del 1994).

Ciò posto, se la ratio dell'intervento legislativo sui vitalizi dei consiglieri regionali è quella di ridurre la spesa pubblica e limitare il trattamento privilegiato della classe politica, in un momento di grande crisi economica che affligge l'Italia, parrebbe sussistere il presupposto della ragionevolezza richiesto dalla Corte Costituzionale. Tuttavia, quali saranno le sorti delle disposizioni regionali in materia di vitalizi sarà noto solo nei prossimi mesi, quando il Giudice amministrativo deciderà se adire la Corte Costituzionale o se decidere, ed in che termini, esso stesso il merito della vicenda.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 0407600281)

News dalle Corti – Diritto Amministrativo

Verifica di anomalia dell'offerta anche nei servizi esclusi

Lo Studio ha assistito un'importante realtà del trasporto bolognese in una delicata vicenda processuale in materia di appalti pubblici, che si è conclusa con l'accoglimento dell'appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato con decisione 22 dicembre 2014, n. 6349.

Nella fattispecie concreta l'Azienda sanitaria locale interessata aveva affidato, all'esito di una procedura di aggiudicazione secondo il modello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di trasporto di materiale biologico e vario, per un importo presunto annuo di 1.158.000,00 euro, IVA esclusa, e per la durata di un quadriennio rinnovabile per ulteriori due anni dall'aggiudicazione, ad un'impresa aggiudicataria con determinazione del 17 dicembre 2013.

Avverso tale aggiudicazione, l'impresa assistita dallo Studio aveva proposto ricorso al T.A.R. per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, evidenziando in particolare dei vizi del sub procedimento di verifica di

anomalia dell'offerta, che deve essere attivato, in base a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, nel caso di "eccesso di ribasso".

Tuttavia, con decisione 17 aprile 2014, n. 430 il Tribunale Amministrativo aveva respinto il ricorso proposto dall'impresa assistita dallo Studio. Tale decisione è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato dall'impresa che era ricorsa al TAR, sulla base di molteplici profili di impugnazione.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull'appello, ha affermato l'insufficienza motivazionale del provvedimento di aggiudicazione impugnato e la violazione delle norme che regolano il procedimento di anomalia dell'offerta, specie per quanto attiene alle voci relative al costo del personale e al prezzo offerto, valorizzando l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza. Ed infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, il giudizio di congruità dell'offerta è sindacabile: "...in caso di

macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta" (in

questi termini, Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2014, n. 5196).

Nella propria decisione il Giudice amministrativo ha, in modo particolare, affermato che: "alla luce degli specifici elementi sintomatici individuati dall'appellante, si può nel caso all'esame dedurre che la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, appiattita sulle anzidette giustificazioni, risulta incongruamente basata su elementi del tutto insufficienti a dar conto della adeguatezza dell'offerta di cui si tratta rispetto al fine perseguito con l'appalto e cioè quello della corretta esecuzione dello stesso nei limiti della spesa programmata e della somma offerta, il cui accertamento rappresenta in fin dei conti lo scopo primario del procedimento di verifica dell'anomalia".

(A cura dell'Ufficio di Roma, Avv. Antonio Salamone)



Negli appalti pubblici, secondo la giurisprudenza il giudizio di congruità dell'offerta è sindacabile in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale.

News dalle Corti – Diritto civile

Responsabilità del medico: Il Tribunale di Milano apre nuovi orizzonti con una sentenza del 17/7/2014

Con l'entrata in vigore della legge "Balduzzi" (n. 189/2012), il legislatore aveva manifestato l'intenzione di intervenire in un settore, quello sanitario, fortemente caratterizzato dall'eccessiva esposizione del personale medico sul fronte della responsabilità penale e civile. L'intervento mirava a due principali obiettivi:

- limitare la responsabilità

dei singoli medici impiegati dalle strutture ospedaliere per consentire una riduzione dei costi assicurativi a loro carico;

- limitare il ricorso alla cosiddetta "medicina difensiva", ovvero all'eccessiva prescrizione di esami ed accertamenti per evitare in radice potenziali accuse di negligenza da parte dei pazienti, con conseguente aumento dei costi sanitari a carico della

collettività. In particolare, l'art. 3, dal titolo "Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie" prevede: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

(continua a pag. 4)

Responsabilità del medico: il Tribunale di Milano apre nuovi orizzonti con una sentenza del 17/7/2014

(continua dalla terza)

In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo". Dalla sua entrata in vigore questa norma è stata oggetto di numerose e controverse interpretazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza. Il tradizionale orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni infatti prevedeva che, tanto la struttura sanitaria quanto il medico-dipendente, dovessero rispondere nei confronti del paziente/danneggiato ex art. 1218 c.c.; la struttura in base al cosiddetto contratto di "spedalità" o "assistenza sanitaria" che si perfeziona per fatti concludenti con il ricovero, il medico in base alla teoria del "contatto sociale" e quindi anche in assenza di uno specifico contratto concluso con il paziente. In tale contesto, il richiamo operato dalla norma in parola alla responsabilità extra contrattuale scolpito all'art. 2043 c.c. a carico del medico ha dato spazio a diverse interpretazioni circa la reale volontà del legislatore. Sotto questo profilo si ricordano talune pronunce di diversi Tribunali i quali hanno criticato l'art. 3 L.189/2012, etichettandolo come un errato rinvio alla disciplina aquiliana in sede civile. Ad esempio, il Tribunale di Rovereto (sent. 29/12/2013) ha stabilito che le intenzioni del legislatore erano quelle di riferire l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. all'azione del giudice penale nel caso di esercizio dell'azione civile.

Sull'altro fronte alcuni Tribunali, tra i quali quello di Torino, (sent. 26/2/2013) hanno intravisto in detta norma una scelta di rottura con l'intera elaborazione giurisprudenziale vigente ed hanno preso l'art. 2043 c.c. come norma di riferimento, sia per la responsabilità del medico sia per quella della struttura sanitaria. Nel dibattito si è inserita anche la Suprema Corte con una sentenza del febbraio 2013, accogliendo solo in parte lo spirito innovatore della norma e quindi limitandone l'efficacia. In questo panorama di incertezza si inserisce la recente sentenza del Tribunale ambrosiano del 17.7.2014 che dovrà necessariamente portare ad uniformare l'orientamento della giurisprudenza verso il reale intento del legislatore. Con la sentenza in esame, infatti, il Giudice milanese ha tracciato un opportuno percorso critico sull'operato della giurisprudenza di questi ultimi due anni, favorendo un'analisi approfondita della disciplina, ed è giunto ad affermare, con un'impostazione logica condivisibile, che la posizione del medico deve essere tenuta su un piano distinto da quella della struttura sanitaria. La sentenza si dissocia dalla visione interpretativa della stessa Suprema Corte sul valore attribuito all'art. 2043 c.c. nel contesto dell'art. 3 e si limita ad applicarlo secondo "il senso che può avere in base al suo tenore letterale e all'intenzione del legislatore", come prevede l'art. 12 delle preleggi. Pertanto, mentre la struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente sempre sul piano contrattuale, in virtù del contratto di "spedalità" (il

legislatore non è intervenuto su questo punto), il medico che non abbia stipulato un contratto con il paziente deve essere chiamato a rispondere solo e comunque sulla base dei principi della responsabilità extra contrattuale. In questo modo la norma assume un valore lineare ed efficace e può rappresentare l'inizio di una piccola rivoluzione del settore. Gli effetti di questo orientamento, se saranno confermati dalla Cassazione, porteranno ad una serie di conseguenze sia sul piano giuridico sia sul piano economico: 1) sul piano probatorio, la responsabilità aquiliana prevede un'inversione dell'onere della prova in capo al paziente; 2) sul piano processuale, i termini di prescrizione dell'azione per il paziente si riducono da dieci a cinque anni; 3) sul piano commerciale, la minore esposizione di una larga parte dei medici, in virtù dei due punti precedenti, dovrebbe favorire una riduzione dei premi assicurativi sulla polizza di responsabilità professionale, ormai obbligatoria; 4) sul piano economico/politico, i medici dovrebbero essere incentivati a limitare il ricorso ad indagini diagnostiche inutili sui propri pazienti, alleggerendo così i costi della sanità pubblica. Si tratta naturalmente di previsioni che non matureranno in tempi rapidi, ma le premesse sembrano indicare la giusta direzione. (A cura dell'Ufficio di Milano – Avv. Michele Borlasca e Avv. Paolo Leoniero Galleani – 0239680538)



Il medico che non ha stipulato un contratto con il paziente risponderà sulla base dei principi della responsabilità extracontrattuale

How to do business in the PRC



Prevista l'istituzione di tre nuove Free Trade Zone

Il National People's Congress, il supremo organo legislativo cinese, ha annunciato che a partire dal prossimo 1 marzo verranno istituite 3 nuove Free Trade Zones (FTZ) in Cina.

La decisione è stata presa in considerazione dell'enorme successo che la China (Shanghai) Pilot FTZ, istituita nel settembre 2013, ha riscosso in termini di una più ampia apertura della Cina al mercato globale, e con il preciso scopo di poter replicare tale successo in diverse ed ulteriori aree del territorio cinese.

Le nuove FTZs saranno localizzate a sud nella Provincia del Guandong, ad est nella Provincia del Fujian e a nord nella Municipalità di Tianjin, pochi chilometri a sud di Pechino. Sebbene non siano ancora stati resi pubblici i dettagli circa le caratteristiche

specifiche delle tre nuove aree di libero scambio, pare corretto ritenere che tutte le principali novità in termini di normative e fiscalità saranno fortemente ispirate a quelle adottate nella FTZ di Shanghai, tra le quali si ricorda, brevemente, l'istituzione di una lista negativa degli investimenti (al di fuori della quale qualsivoglia investimento straniero è ammesso) e tutta una serie di politiche preferenziali nei settori del commercio e della finanza. Inoltre, l'istituzione delle nuove FTZ sarà ben lungi dal "diluire" l'importanza della Shanghai FTZ la cui area totale verrà invece più che quadruplicata (passando dagli attuali 28,00 Km quadrati ad oltre 120,00 Km quadrati) fino ad includere la Jinqiao Export Processing Zone,

lo Zhangjiang High Tech Park ed il centro finanziario di Lujiazui. L'istituzione delle nuove FTZs, oltre che l'ampliamento della già esistente Shanghai FTZ, rappresentano una ulteriore opportunità tanto per le imprese straniere che già operano nel mercato cinese e che ivi intendano ampliare il proprio *business* quanto per le imprese che sul mercato cinese si affacciano per la prima volta, introducendo le FTZ indiscussi benefici (operativi e finanziari) tanto per le prime quanto per le seconde e confermando la sempre crescente attenzione della Cina verso il mercato globale, del quale rappresenta ormai uno dei principali *players*. (A cura dell'Ufficio di Shanghai – Avv. Giovanni Lovisetti – 00862151501952)



L'istituzione di nuove Free Trade Zones conferma la sempre crescente attenzione della Cina verso il mercato globale

How to do business in the UAE



Linee essenziali sull'etichettatura dei generi alimentari negli Emirati Arabi Uniti

La Gulf Standard GSO 9/2007 è l'attuale normativa regolante l'etichettatura dei generi alimentare negli UAE. Secondo l'attuale contesto normativo non sussistono limitazioni all'importazione di prodotti alimentari, eccetto alcune restrizioni specifiche valide principalmente per prodotti quali la carne di maiale e le sostanze alcoliche (che possono essere importate solo da distributori autorizzati). Dal 2008, il governo locale ha stabilito che la lingua ufficiale per l'etichettatura dei prodotti alimentari è l'**arabo**. Pertanto, sulla base della normativa sopra citata, sull'etichetta di un prodotto destinato all'importazione, devono es-

sere contenute una serie di informazioni obbligatorie, tra cui ricordiamo la lista degli ingredienti in arabo (il testo in arabo può essere stampato su uno *sticker*, non deve essere necessariamente parte del packaging originale) nonché in inglese o in italiano o entrambi, a seconda della provenienza del prodotto in questione. Risulta, inoltre, obbligatorio fare riferimento anche a date di produzione e scadenza (formato gg/m-m/anno) che non possono essere scritte a mano ma devono risultare stampate sulla scatola; nonché al paese di origine insieme a nome e indirizzo del produttore/esportatore/dist

ributore. La lista degli ingredienti non deve indicare alcun contenuto di alcool. Infine, ricordiamo che deve essere rilasciata una "Certificazione Halal" da un Comitato Etico composto da responsabili musulmani qualificati sulla dottrina islamica in materia alimentare. In via generale, sono considerati Halal tutti i cibi tranne la carne proveniente da animali già morti al momento della macellazione, il sangue, la carne di maiale e la carne di animali macellati senza seguire il relativo rituale religioso. (A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi, Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)



Per i generi alimentari venduti negli Emirati Arabi Uniti deve anche essere rilasciata una "Certificazione Halal"

How to do business in the Russian Federation



La Crimea acquisisce lo status di zona economica libera per i prossimi venticinque anni



La Crimea, nei prossimi anni, potrebbe rivelarsi uno dei centri economici più rilevanti della Federazione Russa

Il 29 novembre 2014, il Presidente Vladimir Putin ha firmato la legge federale FZ-379/2014 che ha reso la Crimea, e la città di Sebastopoli, da poco divenute soggetti federali della Federazione Russa, zone economiche libere per i prossimi venticinque anni. Tali zone si aggiungeranno alle altre sedici zone economiche speciali già esistenti nella Federazione Russa, di cui le più attive sono quella di Kaliningrad e di Nakhodka.

Il regime di zona economica libera delineato dalla legge federale FZ-379/2014 comporta sia delle agevolazioni di natura fiscale, sia agevolazioni in ambito doganale.

Con riferimento agli incentivi fiscali, si consideri che gli investitori potranno godere di un'esenzione dal pagamento di determinate imposte statali per un periodo di dieci anni. Per quanto invece concerne le agevolazioni doganali, sarà possibile importare mac-

chinari destinati allo svolgimento di attività produttiva in Crimea senza dover pagare alcun dazio doganale. La fruizione di tali vantaggi, tuttavia, è subordinata al conseguimento dello status di partecipante (участник) alla zona economica libera.

Tale status potrà essere conseguito da persone fisiche o giuridiche che siano registrate presso gli organi tributari della Crimea e che abbiano depositato presso gli stessi un piano di investimenti dotato dei requisiti richiesti dalla legge FZ-379/2014.

In modo particolare, il dettato normativo richiede, per l'attribuzione dello status di partecipante alla zona economica libera, che la parte interessata, per i primi tre anni di attività in Crimea, investa almeno tre milioni di Rubli (se si tratta di piccole o medie imprese) o almeno 30 milioni di Rubli (per le imprese di dimensioni maggiori).

Si consideri inoltre che la

citata legge federale prevede la possibilità di modificare più agevolmente gli strumenti urbanistici locali per consentire la concessione, agli investitori della zona economica libera, di lotti di terreno per scopi collegati allo svolgimento di attività produttive nella regione.

A tali incentivi si aggiungono anche delle procedure semplificate per il rilascio dei visti di ingresso in Crimea e per l'accesso ai porti della penisola.

La legge di recente adozione, dimostra la particolare attenzione che il Governo russo riserva alla Crimea ed è foriero degli importanti investimenti che a partire dal 2015 verranno effettuati nella penisola, la quale potrebbe così divenire, per i prossimi anni, uno dei centri economici più rilevanti della Federazione Russa.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Andrea Piras – 0407600281)

News ed eventi

L'Avv. Alberto Pasino nominato membro nel Consiglio Direttivo Nazionale del Propeller Club

Un bilancio positivo per le attività del 2014 quello descritto l'altra sera dal presidente del Propeller club Fabrizio Zerbini durante l'ultima conviviale del 2014, nel corso della quale è stato assegnato il "Propeller d'oro" a Francesco Parisi. Proprio di recente all'assemblea nazionale tenutasi a Monfalcone, Zerbini è stato nominato vicepresidente nazionale del club, mentre Alberto Pasino (vicepresidente a Trieste) è

stato nominato membro del Consiglio direttivo nazionale, e il socio onorario Enzo Volli, è stato rieletto al Collegio dei probiviri. I numerosi incontri realizzati nel 2014 – si legge in una nota – hanno trattato di logistica e trasporti, infrastrutture ferroviarie, crocieristica e shipping. La sezione triestina del Club ha nel frattempo superato i 100 soci, oltre a quelli onorari, e si è fatta sempre più numerosa.

Il riconoscimento è andato a Parisi in segno di apprezzamento "per una personalità di spicco particolarmente distintasi nelle attività del settore marittimo-portuale e di sviluppo per Trieste". Parisi, a capo dell'omonimo gruppo è, dall'ottobre 2013 presidente della Federazione internazionale delle associazioni degli spedizionieri. (tratto dal quotidiano "Il Piccolo" – Edizione di Trieste del 18 dicembre 2014)

News ed eventi

Missione imprenditoriale russa a Catania, 8 – 12 dicembre 2014

L'Avv. Andrea Piras del Russia Desk dello Studio Zunarelli è stato invitato a partecipare, in qualità di osservatore, alla missione imprenditoriale organizzata dall'Agenzia per lo sviluppo delle Piccole e Medie imprese della Federazione Russa (www.siora.ru), con il sostegno della rappresentanza diplomatica

russa a Catania, che si è svolta dall'8 al 12 dicembre 2014. Nel corso della missione si sono tenuti diversi incontri B2B, nonché delle tavole rotonde finalizzate ad approfondire alcune tematiche legate ai rapporti commerciali tra le realtà imprenditoriali dei due Paesi. Tra i partecipanti alla

missione, oltre a diverse imprese italiane e russe, vi erano anche i rappresentanti di alcune regioni della Federazione Russa (tra cui Udmurt, Krasnodar, Kaliningrad e l'Ossezia del Sud) che hanno illustrato le opportunità commerciali offerte agli imprenditori stranieri dai loro territori.



La Legge di stabilità introduce una nuova riforma dell'autotrasporto

(continua dalla prima)

5) MEDIAZIONE OBBLIGATORIA. L'esercizio in giudizio di un'azione relativa a controversie in materia di contratto di trasporto o sub-trasporto è ora subordinato alla preliminare procedimento di negoziazione assistita. La mediazione obbligatoria non si applica all'azione

diretta ex art. 7ter D. Lgs 286/2005.

Il nuovo contesto normativo sopra tratteggiato rende probabilmente opportune, sia da parte dei committenti, sia da parte dei vettori, alcune riflessioni circa l'adeguatezza delle procedure operative adottate sino al 31 dicembre 2014. Non è,

inoltre, da escludere che in taluni casi possa essere necessaria una revisione della contrattualistica adottata sino ad oggi. Lo studio è, ovviamente a disposizione per ogni opportuno approfondimento. (A cura dell'Ufficio di Bologna – Prof. Avv. Massimo Campailla – 0512750020)

ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

SEDE DI SHANGHAI
00862151501952

SEDE DI BOLOGNA
0512750020

SEDE DI ROMA
0668210067

SEDE DI MILANO
0110370951

SEDE DI TRIESTE
0407600281

LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA MILANO
TRIESTE TORINO PARMA
LA SPEZIA RAVENNA RIMINI
BARI PALERMO
SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

Ci trovate all'indirizzo:

www.studiozunarelli.com